DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (art. 47 D.P.R. 445/2000)

9	del Comune di Varena. (Prov. di Trento)
	- 1 MAR 2016
19.08.1976	Prot. nº 18-0000808
/piazza_RonA	n° 62/B
della	Società
	<u> </u>
iste in caso di dichia	razione mendace, così come
1	19.08.1976 /piazza <u>Rono</u> della

DICHIARA

- non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Varena in data 26.11.2009, che stabilisce:
 - "2. gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
 - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo;
 - a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione senza giustificato motivo;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
 - . a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
 - · a soggetti che siano in conflitto d'interesse con l'Amministrazione."
- l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies della L.P. 23/1990;
- di essere consapevole che il predetto articolo stabilisce quanto segue:
 - "1. Gli incarichi previsti dall'articolo 39 sexies non possono essere affidati:
 - a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;
 - b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
 - c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.
 - E' fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i
 casi stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo
 complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.
 - 3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta."

Varena, Il 23. 02. 2016

IL DICHIARANTE